




CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO



Diario delle attività svolte 2019 - 2022

cal.regione.lazio.it



Presidente

Sandro Runieri

Vicepresidenti

Salvatore Ladaga Luisa Piacentini

Consiglieri segretari

Tommaso Ciccone

Segretaria Generale del Consiglio regionale

Cinzia Felci

Struttura di Supporto:

Direttore: Aurelio Lo Fazio

Responsabile Struttura: Fabio Sannibale

Curatore del Testo: Andrea Camponi

Struttura di supporto:

P.O. Daniela Presicci **E-Mail:** dpresicci@regione.lazio.it

Alessandro Aquilante E-Mail: aaquilante@regione.lazio.it

Andrea Camponi E-Mail: andrea.camponi@regione.lazio.it

Laura Toni E-Mail: Itoni@regione.lazio.it

Web: cal.regione.lazio.it E-Mail: cal@regione.lazio.it Pec: cal@cert.consreglazio.it

INDICE

Prefazione	pag.	7
Presentazione	pag.	8
Introduzione	pag.	11
2019		
Pareri su proposte di legge e deliberazioni		
S.D. n. 26 del 18 ottobre 2018	pag.	16
S.D. n. 39 del 6 febbraio 2019	pag.	17
Pdc n. 26 del 4 gennaio 2019	pag.	19
Pdl n. 124 del 27 febbraio 2019	pag.	19
S.D. n. 59 del 3 luglio 2019	pag.	22
Pdl n.113 del 18 febbraio 2019	pag.	23
Pdl n. 198 del 3 dicembre 2019	pag.	24
Pdl n. 199 del 3 dicembre 2019	pag.	24
Pdc n. 31 del 3 giugno 2019	pag.	27
2020		
Pdl n.194 del 31 ottobre 2019	pag.	28
Pdc n. 42 del 17 febbraio 2020	pag.	29
Deliberazione del Cal del 5 giugno 2020	pag.	30
Pdl n. 200 dell'11 dicembre 2019	pag.	31
Pdc n. 40 del 10 dicembre 2019	pag.	37
Pdl n. 222 del 26 giugno 2020	pag.	38
Pdc n. 54 del 30 novembre 2020	pag.	39
Pdl n. 262 del 10 dicembre 2020	pag.	42
Pdl n. 263 del 10 dicembre 2020	pag.	42
2021		
Pdc n. 59 del 15 febbraio 2021	pag.	43
Pdl n. 294 del 19 maggio 2021	pag.	43
Deliberazione del Cal del 26 luglio 2021	pag.	44
Pdl n. 232 del 6 agosto 2021	pag.	45
S.D. n. 184 del 23 agosto 2021	pag.	46

Pdc n. 74 del 9 dicembre 2021	pag.	47					
Pdl n. 320 del 9 dicembre 2021	pag.	48					
Pdl n. 321 9 dicembre 2021	pag.	48					
2022							
Pdl n. 274 del 1° febbraio 2022	pag.	49					
Audizioni							
2019							
Su Pdl n. 96 del 15 gennaio 2019	pag.	53					
Pareri su richiesta poteri sostitutivi							
R.p.s. Provincia di Latina del 26 luglio 2021	pag.	50					
R.p.s. Roma Capitale e Città Metropolitana del 26 luglio 2021	pag.	50					
R.p.s. Comune di Ardea		50					
R.p.s. Comune di Agosta	pag.	50					
R.p.s. Comune di Marino	pag.	50					
Delegazione di concertazione con la Giunta regionale							
2022							
Delegazione Concertazione del 24 giugno 2022	pag.	55					
Tavoli Tecnici							
2019							
Tavolo Tecnico Cal ottobre 2019	pag.	61					
Richieste di parere alla Corte dei Conti							
2019	pag.	64					
2020	pag.	66					
2021	pag.	67					
2022	pag.	68					

PREFAZIONE

Il CAL, Consiglio delle Autonomie del Lazio, è un organismo autonomo fondamentale per i rapporti tra Comuni e Regione. La sua istituzione è avvenuta con la Legge regionale 1/2007 - modificata successivamente dalla Legge regionale n. 5 del 12 aprile 2019 – che applicando il dettato costituzionale, specificatamente l'art. 123, ha delineato il CAL quale organo di rappresentanza territoriale e insostituibile interlocutore con Giunta e Consiglio regionale in rappresentanza degli Enti Locali e in concerto con loro.

Il CAL si pone all'esterno del governo regionale, ma agisce in modo incisivo a realizzare un punto di equilibrio tra il potere esecutivo della Giunta regionale e quello legislativo espletato dal Consiglio. Le sue potenzialità quindi, non si esauriscono nella consultazione ma concorrono a risolvere procedimenti decisionali e di coordinamento tra le politiche attuate dalla Regione e quelle del potere locale, attuando in pieno quanto previsto dal legislatore.

In questo modo, il CAL si è via via trasformato in strumento che valorizza e tutela l'autonomia territoriale e, al contempo, arricchisce la qualità e l'efficacia delle politiche regionali nel senso di una maggiore qualificazione dell'autonomia.

Questo diario racconta l'attività del CAL nel periodo 2019-2022, segnando l'importanza del rapporto con il Consiglio regionale attraverso i pareri indirizzati all'Aula, relativamente a proposte di legge e deliberazioni. L'attività del CAL si è concentrata su atti importanti per la nostra Regione, tra cui vale la pena menzionare l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); la proposta di legge n.124/2019, che tratta delle aree ad elevato rischio ambientale; il percorso annuale della Legge di Stabilità; la proposta di legge n.200/2019, relativa alla promozione e allo sviluppo dei piccoli comuni, per garantire la loro salvaguardia; la proposta di legge n.274/2022, denominata "Organizzazione del sistema turistico laziale".

A tutto questo, si aggiunge la notevole attività riguardante le richieste di parere degli Enti Locali alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti inoltrate tramite il CAL. Si tratta, come citato anche all'interno di questo diario, di un "filtro" importante. Nel testo sono elencate tutte le richieste di parere inviate alla Corte dal 2019 al 2022. Chi vorrà, grazie alla completezza dei dati, potrà cimentarsi in un'analisi approfondita.

Scorrendo le pagine di questo diario, appare chiaro come oggi il CAL del Lazio assolve in pieno la missione affidata dallo Statuto e dalle norme regionali, avendo assunto nel tempo un ruolo di riferimento istituzionale che rappresenta un valore aggiunto per la Regione Lazio e per tutti i cittadini.

Sarà nostro compito agire concretamente affinché il suo ruolo istituzionale sia rafforzato e supportato al fine di operare al meglio per conseguire nuovi e importanti obiettivi.

Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

PRESENTAZIONE

L'istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è stata prevista in Costituzione con la riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, all'articolo 7, ha aggiunto all'articolo 123 della Costituzione, il seguente comma "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Al fine di comprendere appieno il significato e il valore che il Consiglio delle autonomie locali CAL ha assunto nell'ordinamento regionale, è opportuno partire dalla considerazione del contesto istituzionale nel quale ha avuto origine. Infatti, dopo l'ampliamento dell'autonomia statutaria delle Regioni realizzata con la citata legge costituzionale 3 del 2021, il legislatore costituzionale ha avvertito l'esigenza di ridisegnare e ridefinire anche il ruolo degli enti minori realizzando, così, quello che una parte della dottrina ha definito "pluralismo istituzionale paritario". ¹

Proprio in tale ottica, riveste grande importanza, e novità assoluta, la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 114 della Costituzione che, ponendo sullo stesso piano formale quali soggetti costituenti della Repubblica, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, dà a tutti pari dignità costituzionale.

La previsione contenuta nel citato quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione risponde all'esigenza, sentita dal legislatore costituzionale, di creare un bilanciamento al rafforzamento istituzionale del ruolo delle Regioni. Infatti, con le riforme costituzionali che sono intervenute, prima nel 1999, con l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (articolo 122, quinto comma, Cost.) e la previsione della regola del *simul stabunt simul cadent* (articolo 126, terzo comma, Cost.) per i Presidenti eletti direttamente dai cittadini e i Consigli regionali e, successivamente, nel 2001, con il nuovo riparto delle competenze legislative (articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost.), si è

O. CHESSA, Pluralismo paritario e autonomie locali nel regionalismo, in ID. (a cura di), Verso il federalismo "interno". Le autonomie locali nelle Regioni ordinarie e speciali, Torino, Giappichelli, 2009, p. 13 ss.

determinata un'ampia concentrazione di poteri in capo all'ente Regione. In tale contesto, la valorizzazione dei livelli di governo sub-regionali passa anche attraverso l'istituzione del CAL.

Un importante ruolo è svolto dal CAL anche con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione il quale, al primo comma, prevede che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". Infatti, a seguito dell'inserimento in Costituzione del principio di sussidiarietà che, peraltro, era stato già introdotto nell'ordinamento dell'Unione europea nel 1992 con il Trattato di Maastricht, viene operato un capovolgimento delle attribuzioni delle funzioni amministrative in favore degli enti locali, il CAL diventa così l'espressione, sul versante locale, dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, sui quali si fonda il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda la Regione, il "Nuovo Statuto" riconosce ampio rilievo al CAL; infatti, è il primo ad essere menzionato nell'ambito del titolo VIII "Organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione" e ciò proprio in considerazione dell'importante ruolo che l'organismo viene a rappresentare nel nuovo assetto istituzionale regionale disegnato dal legislatore statutario. In particolare, l'articolo 66, comma 1 qualifica "Il Consiglio delle autonomie locali (...) [quale] organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione".

Lo Statuto attribuisce al CAL diversi compiti, tra questi, quello più rilevante è il potere di iniziativa legislativa relativamente alle materie concernenti le funzioni degli enti locali, i rapporti tra gli stessi e la Regione e la revisione dello Statuto, quello di proposta alla Giunta regionale per promuovere l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e il ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Compiti altrettanto importanti nell'ambito del principio di leale collaborazione tra sistema delle autonomie locali e Regione, sono quelli relativi alle funzioni

consultive che il CAL è chiamato a svolgere con riferimento alle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socioeconomica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Qualora inoltre, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.

Il presente diario delle attività svolte dal CAL negli ultimi quattro anni ripercorre e descrive il lavoro compiuto da questo importante organismo a servizio delle istituzioni locali e dei cittadini di cui le stesse sono espressione.

Al Presidente, all'Assemblea ed all'Ufficio di presidenza e alla struttura di supporto va il mio vivo ringraziamento per l'impegno profuso.

Cinzia Felci

Segretaria Generale del Consiglio regionale del Lazio

INTRODUZIONE



La recente legislazione statale delinea il Consiglio delle autonomie locali (CAL) quale luogo istituzionale dove le istanze e le necessità degli enti locali hanno la possibilità di trovare ascolto e rappresentanza. Il pluralismo di voci delle realtà locali del Lazio

trova nel CAL il punto di unione che permette il confronto con la Regione e di conseguenza con lo stesso Stato, da una posizione di maggior rilievo.

In questo modo il CAL diviene in qualche modo la "casa" di Comuni, Province e Associazioni, dalla quale scaturisce una voce forte che supera il carattere consultivo sancito dall'articolo 123 della Costituzione a seguito delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Questo principio ha accompagnato per anni il CAL riducendone in qualche modo l'azione. Per questo il CAL del Lazio ha lavorato a lungo per emanciparsi – partendo dall'assunto dell'art. 123 - nella connotazione istituzionale di difensore degli interessi locali nei confronti degli organi legislativi superiori.

Di certo, la funzione consultiva rimane primaria. In questa pubblicazione, che riassume le attività svolte dal CAL del Lazio nel quadriennio 2019-2022, oltre ad altre attività, sono stati riportati sinteticamente i pareri espressi in quella sede spaziando dal Bilancio regionale e la legge di Stabilità, alle proposte di legge, proposte di deliberazioni consiliari, schemi di deliberazione della Giunta regionale, delegazioni con la Giunta regionale e Tavoli di concertazione. Quelle attività, insomma, che rappresentano la programmazione e pianificazione normativa della Regione.

A questi si aggiungono le richieste di parere inoltrate da Comuni, Province e Città metropolitana, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti tramite il CAL, un lavoro importante svolto a sostegno degli enti locali.

Non meno rilevanti, sono state le decisioni riguardo alle richieste di applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale che il CAL è stato chiamato ad esaminare nel periodo affrontato.

L'azione del CAL, dunque, è oggi orientata a divenire fase di raccordo istituzionale puntando con forza a fare in modo che le politiche attuate dalla Regione Lazio possano essere l'espressione condivisa di un numero più grande di soggetti territoriali che si fanno carico delle richieste dei territori amministrati.

È un lavoro lungo e difficile ma l'intensa attività svolta e la spinta riformatrice che anima Ufficio di Presidenza e Assemblea hanno la capacità di poter cogliere un traguardo ambizioso ma non impossibile.

Sandro Runieri

Presidente del CAL del Lazio

Compiti e funzioni del

Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL)

La Regione Lazio ha indicato a chiare lettere nello Statuto regionale il profilo istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL). In esso è riassunta la missione indicata dall'Assemblea del CAL quale "organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione".

Il Consiglio regionale ha così applicato le disposizioni dell'articolo 123 della Costituzione italiana che ha individuato negli statuti regionali lo strumento per disciplinare i vari Consigli delle Autonomie Locali, definiti in modo inequivocabile "organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". In tal modo, le regioni hanno ricevuto le direttive per riordinare organismi regionali creati precedentemente creando i CAL che si connotano quale organo di consultazione, per alcune di esse, e più specificatamente di rappresentanza, per altre. Il Lazio ha aggiunto un connotato in più, ovvero le finalità di concertazione.

Consultazione che va oltre lo specifico, infatti la legge regionale che ha istituito il CAL del Lazio – la n. 1 del 26 febbraio 2007 – ha applicato le indicazioni che derivano dalla Costituzione e dallo Statuto fornendo al CAL gli strumenti per un confronto istituzionale aperto che comporta concertazione, dialogo e scelte condivise su temi che spaziano dall'economia al sociale, coinvolgendo in modo diretto le realtà locali, le associazioni e gli enti locali tutti.

Le novità introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in particolare dal citato art. 123, sono importanti al fine del rafforzamento del rapporto/confronto tra i governi regionali e i Consigli delle Autonomie Locali. Le regioni italiane si sono adeguate ai nuovi dettami costituzionali concretizzandoli nei rispettivi statuti che hanno provveduto a disciplinarli. Il Lazio, insieme ad altre regioni, ha istituito il CAL presso il Consiglio regionale rafforzando il vincolo tra i due enti. (Consiglio delle autonomie locali) 1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione

degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione) Art. 66, comma 1 dello Statuto.

La nostra Regione si è distinta anche per quanto riguarda "l'autorità consultiva" riservata al CAL. Infatti, il Consiglio regionale deve tenere conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali circa le deliberazioni di propria competenza. (Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti) Art. 67, comma 4 dello Statuto.

Da ciò ne deriva l'eventualità, qualora il CAL esprima a maggioranza qualificata di due terzi - un parere negativo su proposte di legge concernenti la revisione di una diversa distribuzione di competenze tra gli enti locali e la Regione, o anche su quelle inerenti allo stesso conferimento di funzioni – il responso non favorevole risulterebbe in parte vincolante. Tanto è vero che in caso di questa eventualità la contrapposizione può essere risolta dal Consiglio regionale con l'espressione, sulla proposta di legge che ha ricevuto parere contrario, con l'approvazione attraverso un voto espresso a maggioranza dei consiglieri regionali.

Ma il confronto tra CAL e Regione non si esaurisce soltanto al Consiglio regionale (che pure, nel Lazio e in alcune altre regioni, mantiene una correlazione in qualche modo privilegiata). Infatti, oltre ai pareri sulle proposte di legge e sulle proposte di deliberazione consiliare (atti legislativi dunque), il CAL è chiamato ad esprimersi su atti prettamente di governo regionale quali la Legge di Stabilità, i Piani di Programmazione Economica oppure Deliberazioni riguardanti in modo diretto gli enti locali e, elemento importante, su eventuali modifiche allo Statuto regionale.

Recentemente il Consiglio regionale ha provveduto a riordinare la legge istitutiva del CAL. Già lo Statuto regionale, in merito alla composizione dell'Assemblea, prevedeva un'adeguata proporzione in termini di rappresentanza dei territori includendo Comuni, Province (per ambedue gli enti capoluogo

l'inclusione è prevista di diritto) e le Associazioni istituzionali, assicurando, al tempo stesso, una molteplice rappresentanza politica; nonché altri enti autonomi ai quali si è consentita la partecipazione senza diritto di voto.

Come vedremo meglio più avanti, lo Statuto individuò le funzioni del CAL nell'ambito dell'attività consultiva e nell'iniziativa legislativa, aggiungendo anche che il CAL, su pareri richiesti da Giunta e Consiglio, potesse esprimersi formulando proposte adottate in piena indipendenza.

Riguardo all'attività consultiva del CAL, lo Statuto del Lazio ha dato ampio spazio a questa funzione. Basti pensare al vincolo di parere obbligatorio da esprimere al Presidente della Giunta ogni volta che è chiamato a partecipare ai processi che determinano le regole dei rapporti tra UE, Regione ed enti locali. Di rilievo anche l'espressione di pareri inerenti al potere sostitutivo da parte della Giunta regionale verso gli enti locali.

A questo si aggiungono altri elementi importanti quali la possibilità di poter sollecitare il governo regionale – previa informativa al Consiglio regionale – di impugnare leggi statali o di altre Regioni, oppure di ricorrere alla Consulta o alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee circa eventuali conflitti di attribuzione.

Abbiamo accennato precedentemente all'iniziativa legislativa del CAL, ma giova aggiungere che oltre al voto qualificato previsto in alcuni casi, c'è da considerare un altro aspetto interessante, ovvero che tali iniziative riguardino esclusivamente le funzioni degli enti locali. Ma sarebbe sbagliato intendere questo obbligo in maniera eccessivamente restrittiva. Infatti, i pareri possono estendersi sui rapporti tra Enti locali e la stessa Regione. In caso di tali iniziative da parte del CAL, il Consiglio regionale è chiamato ad esaminarle nei sei mesi successivi alla loro presentazione. Dei pareri circa la revisione dello Statuto regionale abbiamo già parlato e sono confermati.

Pareri su proposte di legge e deliberazioni

2019

L'attività svolta dal Cal nel periodo 2019-2022 si avvia a conclusione con un bilancio positivo sia per i pareri espressi nell'ambito delle proprie funzioni, sia per altre finalità del mandato istituzionale. Le decisioni espresse dall'assemblea sono state molteplici e hanno riguardato proposte di legge, proposte di deliberazioni consiliari e schemi di deliberazione della Giunta regionale.

A queste si è aggiunto l'esame di numerose richieste di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avanzate dai Comuni tramite il Cal. L'attività, oltre a proprie deliberazioni, ha interessato anche la concertazione con la Giunta regionale e un Tavolo Tecnico.

Il periodo affrontato in questo testo è iniziato con l'esame dello **S.D. n. 26** varato dalla Giunta regionale il 18 ottobre 2018 ma inoltrato al CAL a febbraio 2019. Con tale provvedimento la Giunta regionale ha inteso promuovere l'attivazione di un "percorso di "regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico" (così definito in quanto l'art. 116 della Costituzione permette la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a



statuto ordinario consentendo di dotarsi di poteri diversi dalle altre), non orientato alla ricerca di forme di autonomia

competitive e tese all'accrescimento dei valori fiscali interregionali, bensì

puntato alla definizione di un nuovo assetto di competenze che, nel rispetto delle garanzie di uniformità e unitarietà rinvenibili nel dettato costituzionale, consentisse l'implementazione di nuove forme di governo del territorio regionale

maggiormente razionali, organiche e coese, con l'obiettivo di perseguire una migliore virtuosità nell'organizzazione dell'intervento pubblico nel Lazio. A tal fine, sono stati individuati cinque ambiti di intervento per i quali avviare i negoziati con il Governo ai fini dell'intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione: Sostenibilità della finanza pubblica e rilancio degli investimenti; qualificazione di accesso al mercato del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro e sostegno previdenziale dei lavoratori svantaggiati; cinema e audiovisivo; ambiente; rapporti internazionali con l'Unione europea delle Regioni.

L'assemblea del CAL, in quel caso Assemblea plenaria degli enti territoriali del Lazio ai quali fu esteso l'invito a partecipare proprio per dare una maggiore diffusione e condivisione di quella importantissima richiesta di modifica normativa - dopo un approfondito esame e un attento confronto con l'assessora al Bilancio Alessandra Sartore e gli uffici regionali -, approvò lo schema di deliberazione. Soddisfazione fu espressa per aver convocato tutti i Comuni e gli Enti Locali del Lazio al fine di dare maggiore forza alla discussione, maggiore sensibilizzazione complessiva a chi rappresenta il territorio e per dare, ovviamente, forza a quella



che è l'iniziativa regionale nei confronti del Governo nazionale.

Il successivo Schema di Deliberazione che venne affrontato dal CAL, il **n. 39 del 6 febbraio**

2019, riguardava l'approvazione del documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e la promozione delle attività culturali 2019 – 2021 nonché il programma operativo annuale degli interventi 2019.

In sostanza, la L.R. 29 dicembre 2014, n.15 prevede che la Giunta regionale approvi un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e promozione di attività culturali.

Diverse le novità che furono annunciate dal capo di gabinetto del presidente della Regione: "Intanto torna, come chiesto dal Consiglio, un finanziamento specifico per quanto riguarda bande e cori – spiegò – si tratta di circa 300mila euro. Più in generale, confermiamo il finanziamento alle fondazioni e associazioni di rilevanza nazionale e regionale, confermiamo il finanziamento alle residenze di spettacolo dal vivo e al sistema delle officine culturali. Complessivamente – proseguì Ruberti – il programma operativo del 2019 avrà a disposizione l'8,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Sono state rinnovate le commissioni per l'assegnazione dei bandi, ruotando i membri interni alla Regione e sostituendo quelli esterni. I bandi stessi saranno più flessibili rispetto al passato, permettendo, anche per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, la partecipazione diretta dei soggetti interessati e non solo dei Comuni. Premiamo, ove possibile, i progetti di natura triennale. Complessivamente, esclusi i finanziamenti ai soggetti istituzionali, si tratta di circa 3 milioni di euro".

Pur avendo elaborato una dettagliata relazione, non fu possibile presentare il parere per motivi di urgenza che indussero la Giunta regionale ad anticipare la pubblicazione sul BURL.

L'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, che accompagna la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (tenendo conto del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è un atto importante. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24/1998, infatti, "entro il 14 febbraio 2019, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale". La proposta di Giunta Regionale concernente l'approvazione del PTPR (Pdc. n. 26 del 4 gennaio 2019) conteneva gli stessi elaborati del Piano adottato con gli adeguamenti e recepimenti e gli


elaborati di Piano allegati al voto del CRpT (Comitato regionale per il Territorio) con l'allegato denominato "errata corrige" contenente le mere rettifiche agli errori materiali rilevati nonché un ulteriore allegato denominato "aggiornamento cartografico".



Nel corso dell'approvazione del PTPR sono state introdotte delle modifiche alla L.R. 24/1998 e ad ulteriori leggi regionali settoriali. Il PTPR, oggetto di intesa con il Ministero competente, ha comportato l'inserimento di nuovi elementi, tra i quali nuove aree archeologiche. La PDC n. 26, in sostanza, corregge alcuni errori materiali che intervenuti nel corso dell'elaborazione.

Un tema delicato che interessa in modo particolare gli Enti Locali è quello delle aree ad elevato rischio ambientale. La **Proposta di legge n. 124 del 27 febbraio 2019** ha disciplinato tale aree sostituendo completamente la precedente normativa che era regolata dall'articolo 9 bis della legge regionale 18 novembre 1991 n. 75, normativa che appunto venne abrogata con l'articolo 8 della nuova legge.

L'assemblea del CAL espresse parere favorevole accogliendo le raccomandazioni illustrate dal consigliere relatore. Tra le altre cose si richiese che



fosse coinvolto il Consiglio delle Autonomie locali nel processo di individuazione delle aree a elevato rischio di crisi ambientali. Inoltre, che tali aree fossero definite dalla Giunta regionale con proprio documento nel momento dell'espressione dell'atto di indirizzo nella costruzione della procedura di individuazione delle aree, e che venissero individuate in quella sede le autorità competenti che debbono essere coinvolte.

Riguardo alle procedure previste per i piani di risanamento, il Cal ritenne che dovessero essere meglio specificate le procedure e chiarito il tema dell'intesa. Nello specifico si propose che "La Giunta regionale, d'intesa con i Comuni ed il parere degli altri Enti locali territorialmente interessati e le autorità competenti individuate con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 2, nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto della normativa vigente sulla valutazione ambientale strategica, adotta la proposta preliminare di risanamento che è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e messa a disposizione del pubblico per 30 giorni mediante il deposito presso gli Uffici regionali e la pubblicazione sul sito web istituzionale".

La Pdl prevedeva anche l'effettuazione di indagini epidemiologiche e i divieti nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale. Per questi ultimi il CAL suggerì di specificare la norma in modo che "all'interno delle aree dichiarate ad elevato rischio ambientale la Regione con delibera di Giunta, e i Comuni con delibera di Consiglio comunale per le rispettive competenze, possono vietare, nell'ambito di quanto stabilito dal piano di risanamento per tutta la validità della dichiarazione stessa...".


Furono richieste anche disposizioni più chiare per le previste disposizioni urbanistiche, in particolare per quanto riguarda la procedura attraverso la quale si addiviene alla approvazione delle varianti. Riguardo poi alle procedure previste per i piani di risanamento, il Cal ritenne che queste dovessero essere meglio specificate e chiarito il tema dell'intesa. Nello specifico si propose che "la Giunta regionale, d'intesa con i Comuni ed il parere degli altri Enti locali territorialmente interessati e le autorità competenti individuate con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 2, nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto della normativa vigente sulla valutazione ambientale strategica, adotta la proposta preliminare di risanamento che è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e messa a disposizione del pubblico per 30 giorni mediante il deposito presso gli Uffici regionali e la pubblicazione sul sito web istituzionale".



La Proposta di legge prevedeva anche l'effettuazione di indagini epidemiologiche e i divieti nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale. Per questi ultimi il CAL suggerì di specificare la norma in modo che "all'interno delle aree dichiarate ad elevato rischio ambientale la Regione con delibera di Giunta, e i Comuni con delibera di Consiglio comunale per le rispettive competenze, possono vietare, nell'ambito di quanto stabilito dal piano di risanamento per tutta la validità della dichiarazione stessa (...)".

Furono richieste anche indicazioni più chiare per le previste disposizioni urbanistiche, in particolare per quanto riguarda la procedura attraverso la quale si addiviene alla approvazione delle varianti.

Lo S.D. n. 59 del 3 luglio 2019 sottoposto al parere del CAL stabiliva che il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomini i commissari straordinari liquidatori e dei sub commissari delle ventidue Comunità Montane individuandoli, rispettivamente, in via prioritaria, tra i Presidenti e i vicepresidenti o, in mancanza di questi ultimi, tra gli assessori anziani, delle medesime comunità; nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.



Nell'ipotesi in cui alcuni dei Presidenti, vicepresidenti o assessori anziani versino in condizioni di inconferibilità o incompatibilità, il Presidente procederà alla nomina dei commissari straordinari liquidatori o dei sub commissari delle Comunità Montane individuando un soggetto ritenuto idoneo a ricoprire detta carica.

L'Udp del CAL espresse parere favorevole allo S.D. n. 59 e ribadì che avrebbe dovuto essere acquisito un nuovo parere dello stesso CAL anche sui singoli provvedimenti di nomina che saranno emanati da parte del Presidente della Giunta regionale.

Al fine di ridurre lo scarto di rifiuti urbani, la Regione Lazio, con la **proposta** di legge n. 113 del 18 febbraio 2019, mirava ad incentivare il compostaggio aerobico (in particolare l'auto-compostaggio), il compostaggio di comunità e di prossimità. Veniva incentivata anche la produzione aerobica e l'utilizzo di un compost di qualità, inoltre erano previsti contributi per soggetti pubblici e privati e il monitoraggio da parte del Consiglio regionale sull'attuazione della legge.



Dal canto suo il CAL, nell'esprimere parere favorevole con osservazioni, rappresentò in via preliminare la necessità che, stante il suo contenuto, la proposta di legge fosse esaminata dal Consiglio contestualmente al Piano regionale dei rifiuti, al fine di verificarne la coerenza e l'organicità con lo stesso, in

quanto – fu rilevato in assemblea - non avrebbe avuto senso esaminare la norma fuori dalla visione complessiva del Piano.

Un appuntamento molto importante per il CAL che si ripete ogni anno, è l'esame della proposta di legge 'Stabilità' e di quella relativa al Bilancio della Regione Lazio. A dicembre 2019 l'assemblea si è riunita per discuterle ambedue.

Con la **proposta di legge n. 198 del 3 dicembre 2019** approdata in Consiglio regionale, si approvava la legge di Stabilità 2020. Un provvedimento in calendario



ogni anno con il quale, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo

compreso nel bilancio di previsione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Per quanto riguarda la proposta di bilancio di previsione della Regione Lazio 2020-2022, ovvero la **proposta di legge n. 199 del 3 dicembre 2019**, con essa, come ogni anno, nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, la Regione adotta il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).



Significativa fu la relazione del consigliere relatore in merito a entrambi i provvedimenti, che dichiarò: "(...) Sulla base di questo si ritiene che sia necessario

chiedere al Consiglio regionale maggiori risorse per la gestione associata delle funzioni a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane, prevedendo per la ripartizione delle stesse criteri premiali in relazione alla quantità e qualità delle funzioni associate, nonché in relazione alle caratteristiche di "montanità" dei comuni associati; per il trasporto pubblico locale al fine di dare soluzione alle situazioni di disagio vissute dai lavoratori pendolari del Lazio, prevedendo premialità per i Comuni che gestiscono in forma associata il servizio. Premialità che dovranno essere graduate in relazione al bacino aggregato (numerosità degli enti, popolazione, caratteristiche territoriali) e alla durata dell'accordo di collaborazione tra gli enti; per le politiche sociali sia per far fronte alla ancora persistente emergenza sociale e socio-sanitaria in cui vivono ampie fasce di popolazione del Lazio sia per attuare le necessarie politiche di integrazione, con particolare riguardo ai comuni a più ampia crescita demografica; per l'adeguamento alle normative di sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado; per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale e intercomunale al fine di dare soluzione a gravi situazioni di pericolo alla sicurezza stradale; per l'educazione alla sicurezza stradale da realizzarsi attraverso le istituzioni scolastiche; per l'acquisto di attrezzature per i servizi di vigilanza urbana; per il rinnovo degli scuolabus, con uno specifico intervento a favore della acquisizione dei mezzi a trazione elettrica o comunque a bassa emissione; per la creazione di fondi di rotazione a favore dei comuni finalizzati alla progettazione di interventi finalizzati allo sviluppo locale con particolare riguardo a quelli intercomunali.



(...) segnalare l'esigenza di prevedere maggiori risorse per il finanziamento di una serie di leggi regionali in modo particolare le leggi che hanno impatto diretto con gli enti locali che fanno riferimento alle

esigenze che ho illustrato prima (...) si chiede l'inserimento di modifiche e del rifinanziamento del comma 137 della legge regionale di stabilità del 2017, che prevedeva la realizzazione, sotto la supervisione del Consiglio delle autonomie locali, di studi, ricerche e approfondimenti sul tema del riordino del sistema della Autonomie locali, quindi si chiede il rifinanziamento di quella partita che tra l'altro non fu purtroppo utilizzata a pieno, e, come dicevo, si chiede che laddove sono previsti regolamenti da parte della Giunta sia previamente acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Tenendo conto di queste osservazioni, fu presentato un ordine del giorno da parte dell'UNCEM così sintetizzato: "Il DEFR 2020 presenta un esauriente e documentatissimo quadro d'insieme della nostra regione evi appare evidente uno sforzo di analisi e sintesi per l'attuazione di politiche adatte alla sua crescita.



Ci corre tuttavia l'obbligo come UNCEM LAZIO di sottolineare alcune questioni che dal punto di vista del territorio ed anche rispetto alle ultime fasi, in corso di approfondimento, interessano l'armatura istituzionale di

riferimento ed in particolare il governo delle aree interne e montane (...) si chiede al Consiglio regionale di attivarsi attraverso le proprie Commissioni per colmare le lacune indicate e soprattutto, in occasione della trasformazione delle Comunità Montane in Unione di Comuni Montani, prevedere le risorse necessarie per migliorare, nella concretezza degli interventi, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, il governo del territorio (...) Senza le Province, ente intermedio per

eccellenze, in attesa di un qualche provvedimento di ripristino delle sue prerogative costituzionali, le Unioni dei Comuni Montani sono per adesso e per il futuro fattori di gestione amministrativa indispensabili per la tutela, salvaguardia e promozione dei territori più fragili e deboli del Lazio, nonché Ambiti Territoriali Ottimali per semplificare e razionalizzare il sistema. L'assemblea approvò sia la relazione sia l'ordine del giorno.

Legge Regionale n. 13/2007 impone alla Giunta Regionale di deliberare in merito alla proposta di piano turistico regionale relativo al triennio di riferimento al fine di sottoporre la stessa all'approvazione del Consiglio regionale. Il precedente "Piano turistico triennale 2015-2017" della Regione Lazio fu approvato nel 2015, pertanto, si rendeva necessario procedere all'adozione di un nuovo "Piano Turistico triennale 2019-2021" attraverso la **Pdc n. 31 del 3 giugno 2019**.




Di nuovo il relatore relazionò all'assemblea il parere da sottoporre ad approvazione affermando che: "(...) il Piano è stato elaborato sulla base di consultazioni fatte nel tempo

sia con il sistema delle Autonomie locali sia con i territori per quanto riguarda la parte delle imprese e quant'altro. Con esso si mira a fornire la cornice armonica e condivisa sul tema del turismo, si pone l'obiettivo di contribuire ad una comunità consapevole in grado di partecipare attivamente e diventare responsabile delle scelte che saranno successivamente assunte dalla governance per garantire un futuro competitivo, sostenibile ed innovativo del settore del turismo. Con il Piano si intende porre al centro dell'attenzione e dell'agenda del sistema regionale il turismo come uno degli asset fondamentali della crescita economica e dello sviluppo economico del nostro sistema territoriale. Quello in esame oggi segue il Piano del 2015-2017 e individua una serie di cluster sul territorio e sulle materie

per quanto riguarda la promozione del turismo. La proposta è di esprimere parere favorevole sulla Proposta di delibera del Consiglio regionale. L'assemblea approvò.

2020

Con la proposta di legge n. 194 del 31 ottobre 2019 (il c.d. collegato), approvata il 21 febbraio 2020, la Regione ha promosso misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie (abbattere la burocrazia) necessarie per l'insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili, la realizzazione di investimenti finalizzati al superamento di crisi aziendali, l'accrescimento delle specializzazioni territoriali delle imprese in sintonia con la strategia di specializzazione intelligente definita dalla Regione in conformità agli indirizzi della Commissione Europea.




SEMPLIFICAZIONE

Prima dell'approvazione da parte dell'assemblea del CAL, l'assessora regionale Alessandra Troncarelli dichiarò: "C'è stato un dialogo in commissione, vogliamo dare risposte a 360 gradi ai cittadini e agli Enti Locali. Le osservazioni, in particolare la richiesta del CAL di esprimere il parere su questioni pertinenti i territori e gli Enti Locali sono rilevanti. Abbiamo affrontato materie diverse, cercheremo di modificare leggi esistenti partendo dall'ascolto dei territori". Il testo venne approvato a maggioranza con un voto contrario e due astenuti.

A inizio 2020 il Mibact trasmise alla Regione i rilievi al testo del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con pdc n. 5 del 2019, avanzati dalla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dello stesso Mibact.

La pdc n. 42 del 17 febbraio 2020 sottoposta all'attenzione del CAL, che recepiva i rilievi ministeriali (Mibact), non fu discussa in commissione a causa del fermo di due mesi dovuto al lockdown. La precedente pdc n. 5 venne impugnata dinanzi alla Consulta dal Mibact in quanto quest'ultimo ritenne che la Regione avesse invaso le competenze statali, per aver elaborato il piano in autonomia anziché averlo co-pianificato con il ministero stesso. La Regione non era d'accordo essendo convinta di aver deliberato correttamente secondo il 'Codice Urbani' (D.lgs. 42/2004), decise di difendere il Piano così come predisposto, anche se pronta a collaborare. Il parere al CAL fu richiesto prima dell'invio all'Aula consiliare chiamata ad approvare i rilievi del Mibact recepiti dalla pdc n. 42.




Il relatore sottolineò che il CAL proponeva: "di sospendere l'emissione del nostro parere in materia fin quando non viene definita la questione di conflitto di attribuzioni (...) la mancata espressione del parere entro i termini prestabiliti dalla norma, la legge istitutiva in modo particolare, determina il silenzio/assenso. Cioè, se noi non ci pronunciassimo avremmo una situazione in cui avremmo espresso

parere favorevole alla proposta (...), abbiamo ritenuto, come Ufficio di Presidenza, che fosse più necessario e opportuno un pronunciamento anche sulla sospensione da parte dell'Assemblea (...) riavviato l'eventuale iter, ritorneremo nel merito della proposta definitiva che sarà proposta al Consiglio regionale e quindi nuovamente a noi".

Deliberazione del CAL del 5 giugno 2020

Modifica al regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali: "Svolgimento delle sedute con modalità telematica in situazioni di emergenza".



La crisi pandemica portò il Consiglio regionale a modificare il Regolamento interno nella parte che determina lo svolgimento dei lavori dell'aula, introducendo la partecipazione dei consiglieri in via telematica in caso di situazioni di emergenza. Il CAL si

uniformò a questa decisione e modificò il proprio Regolamento nell'assemblea del 5 giugno 2020. Modificando l'articolo 5 (Sedute dell'Ufficio di Presidenza) aggiungendo, dopo il comma 3, il 3-bis che dispone:

3-bis. L'Ufficio di Presidenza, al fine di agevolare lo svolgimento delle sedute, può prevedere modalità di riunione e di consultazione on line.

A questa modifica se ne aggiunse un'altra che rettificò ancora il testo inserendo un nuovo articolo. Infatti, dopo l'articolo 12 si aggiunse il seguente 12-bis.

Art. 12 bis

Svolgimento delle sedute con modalità telematiche in situazioni di emergenza

1. L'Assemblea del Consiglio delle Autonomie Locali, in presenza di situazioni di emergenza motivate definite dall'U.d.P. o da organi competenti, si riunisce, opera e delibera in video-conferenza, mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

- 2. La partecipazione in video-conferenza è prevista anche nei confronti dei componenti della Giunta regionale, dei Consiglieri regionali e dei Dirigenti e funzionari regionali.
- 3. A tal fine, la Struttura di supporto amministrativo al Consiglio delle autonomie locali, unitamente all'avviso di convocazione, trasmette l'indirizzo Internet a cui i componenti e gli altri soggetti che intendono partecipare alla seduta in video-conferenza si devono collegare nel giorno e nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- All'inizio della seduta, il Presidente verifica la presenza del numero legale, tenuto conto dei componenti che risultano collegati in via telematica, previa identificazione certa, prende atto inoltre della presenza degli altri partecipanti che si avvalgono della medesima modalità.
- 5. Conclusa la discussione di ciascun punto all'ordine del giorno, i componenti esprimono il voto per appello nominale e il Presidente dichiara l'esito finale della votazione.

L'assemblea approvò all'unanimità.

Un provvedimento legislativo che interessò il CAL in modo particolare fu La proposta di legge n. 200 dell'11 dicembre 2019 con la quale si intendeva promuove e favorire lo sviluppo economico e sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni (fino a 5000 abitanti, anche se fusi tra loro) e garantire la salvaguardia e il governo del territorio, le tradizioni e la cultura locale.



In pratica, oltre allo sviluppo economico incentivando l'attrazione verso i prodotti eno-gastronomici, l'arte, i beni culturali, le bellezze del territorio, si puntava anche a impedire lo spopolamento dei piccoli comuni. Le nuove norme prevedevano anche misure per comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Che l'argomento fosse particolarmente sentito dall'assemblea del CAL si deduce dalla lunga relazione che accompagnava il parere illustrato e che riportiamo interamente.

Relatore: "(...) Sul tema della legge, prima di entrare nel merito delle questioni, dei rilievi che, come Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, ci proponiamo di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, ci sono alcune riflessioni preliminari. La prima, riteniamo importante e fondamentale che si pervenga all'emanazione di una normativa a sostegno dei territori dei piccoli Comuni (...) la norma, a nostro avviso, avrebbe richiesto un maggiore coinvolgimento dei Comuni interessati, delle loro forme di aggregazione, a partire dalle Unioni dei Comuni montani, già Comunità montane, che già oggi raggruppano gran parte dei Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, e degli Enti di Area vasta, la Città metropolitana di Roma Capitale e le Province, considerato il loro ruolo di coordinamento e di funzione di sostegno e di supporto al sistema degli Enti locali in termini di sussidiarietà, ma ancor più – Città metropolitana in modo particolare - in relazione allo strumento del Piano strategico, quindi c'è un tema che forse avrebbe chiesto un coinvolgimento degli Enti di Area vasta probabilmente più stringente, nonché, da ultime, le Associazioni degli Enti locali, di cui alla legge sul Consiglio delle Autonomie locali.



Altro ragionamento che riteniamo sia opportuno che il Consiglio regionale tenga conto, al di là delle due promesse che ha fatto, è che le previsioni normative di cui alla legge

richiederebbero e richiedono, se non l'inserimento all'interno di un'organica riforma regionale della governance territoriale, che coinvolga l'insieme degli enti che ne sono attori, perlomeno un suo coordinamento, cioè che questa norma si coordini con il tema della trasformazione delle Comunità montane in Unioni di piccoli Comuni, dei Comuni montani, e quindi che abbia una coerenza nella sua attuazione, ma anche abbia una coerenza con il tema di cosa accadrà, che cosa saranno le Province rispetto a quello che è il dibattito che su questo si sta attuando.



(...) In questi giorni abbiamo apprezzato che la consigliera De Vito, recependo alcuni dei ragionamenti che noi abbiamo fatto in sede di audizione (...) la prima questione che riteniamo di sollevare riguarda l'ambito e l'alveo di applicazione della norma, riteniamo che la norma debba essere applicata ai Comuni sotto i 5000 abitanti, fino a 5000 abitanti, punto. Quello è l'ambito di applicazione della norma, dopodiché esistono fattispecie specifiche e situazioni particolari. Fattispecie specifiche, tanto per capirci, è il tema dei Comuni sotto i 1000 abitanti, che è una categoria dentro al tema dei Comuni di minore

dimensione demografica, ma è una fattispecie su cui applicare politiche specifiche, altro è invece l'ambito di applicazione della norma. Così come tutte le problematiche, le caratteristiche che possono riguardare i Comuni: lo spopolamento, le aree interne, la contiguità ad agglomerati (...) prevedere che La Regione, la Giunta elabori annualmente, triennalmente o periodicamente un elenco dei Comuni ai quali fa riferimento la legge probabilmente rischia di creare un sistema di contenzioso che è meglio evitare (...) invece il tema poi delle politiche, le politiche legate alla montagna, le politiche legate allo spopolamento possono avere delle priorità, ma questa è normale politica e dinamica in capo alla Giunta, al Consiglio e alla politica.

Seconda questione, che abbiamo visto che è anche una tematica che è stata sollevata anche dall'Ufficio legislativo del Consiglio regionale, riguarda il tema dell'esercizio associato delle funzioni (...) Ora, su questo esistono due tematiche che rappresento, una di tipo costituzionale, cioè nel senso che quella è materia in capo allo Stato, non è in capo alle Regioni, e quindi mettere quella norma all'interno della norma regionale rischia di indebolirla in termini di conflitto di competenze con lo Stato (...) quindi si chiede che quel riferimento, sia per le tematiche connesse con la debolezza costituzionale, sia con il problema più importante che è quello, a mio avviso, di una visione del modo come i Comuni gestiscono, si organizzano sul tema della gestione associata, sarebbe, è necessario che sia espunto.



Altro argomento riguarda le politiche a sostegno dei privati, cioè tutto il tema degli aiuti di Stato e quant'altro aperto su questo, riteniamo che, al di là di interventi che possano essere fatti mirati per le popolazioni dei Comuni con minore dimensione demografica, forse sarebbe anche opportuno pensare e dare indirizzo alla Giunta regionale che allorquando emana provvedimenti riguardanti i privati, profit o non profit, associazioni o quant'altro, si prevedano da un lato delle riserve di risorse e da un altro delle premialità per quanto riguarda quei privati che sono residenti o intendano stabilirsi nei Comuni a minore dimensione demografica, cioè favorire politiche di insediamento sui Comuni che sono di interesse della normativa che stiamo esaminando, e quindi politiche che siano generali ma che abbiano questo occhio dentro la visione più generale della Regione.

Altro argomento riguarda il Piano regionale di cui all'articolo 15, è prevista nella norma la redazione di un piano regionale a favore dei Comuni a minore dimensione demografica, il Piano è proposto dalla Regione, dopodiché diventa la base per la richiesta dei Comuni di contributi da ottenere. Rispetto a questo riteniamo che debbano essere fatte due grandi variazioni, la prima riguarda la modalità di redazione di quello strumento, e di monitoraggio dello stesso, quindi, il piano deve essere elaborato insieme ai Comuni interessati, alle loro forme aggregate, a partire dalle Unioni dei Comuni montani, con gli Enti di Area vasta, con le associazioni degli Enti locali (...).



La seconda questione secondo me, mi sia permesso un pensiero personale, qualora accolta trasformerebbe la legge in una legge reale di sostegno agli Enti locali e ai piccoli Comuni, è che quello strumento non sia la base per la richiesta di contributi, ma sia lo strumento in cui viene definita la politica regionale di sostegno di quei territori, e quindi venga definito poi il piano di attuazione puntuale, quindi senza bandi, perché? Per due motivi fondamentali, intanto fai gli interventi, non metti i Comuni a dover stare nella lotteria di fare la richiesta, trovare i soldi per fare il progetto o quant'altro, ma ancor più perché sarebbe effettivamente funzionale, perché paradossalmente nella lotteria dei contributi potresti trovarti che un intervento funzionale, perché riguarda un intero bacino, due Comuni non fanno la richiesta, ti ritrovi con il buco dentro l'intervento. Allora funzionalmente fare in modo che quello è il piano attuativo probabilmente permetterebbe effettivamente di fare politiche regionali, territoriali su quegli ambiti gli permetterebbe di fare una politica di rilancio, di sostegno, di crescita dei territori delle aree interne in modo particolare e dei Comuni a minore dimensione demografica in secondo luogo.

Ultima questione che segnaliamo è quella legata alle risorse, le risorse sono quelle economiche, c'è una dotazione di 10 milioni, non so se sia sufficiente o meno, poi chiaramente chiederemo sempre di più, ma questo è relativo, l'altro argomento che è fondamentale rispetto a questo è il tema delle risorse umane, che è uno dei grandi problemi che hanno i Comuni, in modo particolare i piccoli, cioè non hanno sufficiente dotazione di personale, comunque non hanno certamente personale anche qualificato, di livelli più alti, quindi chiediamo, così come abbiamo chiesto già dalle discussione che abbiamo fatto sulla Del Rio, che venga attuato e attivato lo strumento dell'avvalimento del personale, in modo da permettere di mettere a disposizione sia in forma temporanea che in forma stabile, a seconda delle situazioni, personale regionale a supporto degli Enti locali, per le progettazioni, per le progettazioni europee, per fare politiche specifiche e quindi mettere a disposizione del personale gli uffici tecnici, ripeto, per la elaborazione dei progetti o quant'altro, che permettano effettivamente di mettere i Comuni in grado di esprimere quelle politiche che sono necessarie, dandogli le risorse reali, effettive, non con il trasferimento del personale, perché il trasferimento del personale non risolve i problemi dei Comuni (...) con queste condizioni e questi ragionamenti, non ve li ripeto, il parere sulla proposta di legge è favorevole, ma con queste osservazioni e indicazioni".



Dal canto suo, l'assessora al ramo, Alessandra Troncarelli, replicò che: "l'impegno da parte dell'Amministrazione regionale è sicuramente quello di regolare i piccoli Comuni (...) la politica dell'Amministrazione (...) sono il risultato di quella che è la concertazione con chi

amministra e con chi svolge comunque determinati ruoli, associazioni, sindacati, tutti i soggetti coinvolti, proprio perché il risultato comunque è e sempre deve essere un risultato comune. Inoltre stiamo facendo anche un ottimo lavoro con l'Uncem, il mio obiettivo è quello di presentare da qui a breve una proposta di legge che riguardi proprio l'Unione dei Comuni, stiamo già lavorando in tal senso, c'è una bozza di proposta, il tavolo inter-istituzionale si è insediato già da qualche mese, sappiamo che le Comunità montane sono in fase di liquidazione, quindi diciamo che vorrei che poi fosse comunque richiamato il tutto perché non ci deve essere una disarmonia a livello legislativo per quanto concerne le varie proposte di legge, ma ci deve essere comunque una connessione. Quindi, ecco, l'impegno anche da questo punto di vista è depositarla quanto prima, qui vedo anche diversi rappresentanti del tavolo, che ringrazio per il fattivo lavoro, c'è Riccardo, come Presidente dell'Anci, che prontamente è sempre presente nelle varie riunioni che riguardano i territori".

Il parere venne approvato dall'assemblea a maggioranza.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.14 del 18 gennaio 2012, venne modificato con la **pdc n. 40 del 10 dicembre 2019**, atto comprensivo del Rapporto Ambientale, al fine di adottare

uno strumento di pianificazione aggiornato ed adeguato al mutato quadro normativo europeo, ai mutamenti economici, sociali e tecnologici, tenuto conto dei dati aggiornati sulla produzione dei rifiuti e del fabbisogno impiantistico all'interno dei cinque ambiti territoriali ottimali (ATO).



Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti si rese indispensabile per soddisfare le necessità di trattamento nella gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio e per fornire una attuale rappresentazione dell'intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione alla re-immissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale, e del necessario fabbisogno impiantistico, tenuto conto degli obiettivi di medio e lungo periodo.

La proposta di legge n. 222 del 26 giugno 2020 introduceva le disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche ed extraurbane. Le disposizioni contenute nella legge erano

finalizzate a favorire, attraverso interventi di street art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani ed extraurbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi nei quali esprimere il proprio talento artistico.



Il voto dell'assemblea fu favorevole indicando però che il parere del Consiglio del CAL fosse richiesto in merito all'emanazione delle linee guida e sulla proposta di regolamento.

Il DEFR regionale, contenuto nella **pdc n. 54 del 30 novembre 2020**, prevedeva due sezioni. Una parte riguardante il contesto socioeconomico e finanziario che determina il programma le azioni politiche pubbliche nazionali e regionali (anche gli interventi di natura fiscale e per l'occupazione) tenendo conto dell'emergenza covid molto accentuata in quel momento. Il documento conteneva anche una parte dedicata alle reti infrastrutturali e alle opere pubbliche previste dal Patto per il Lazio.

Un'altra parte riguardava l'analisi della finanza pubblica e le politiche di bilancio attuate dalla Regione Lazio, ovvero l'andamento della spesa regionale (compresa sanità, ristrutturazione debito, riordino delle partecipazioni societarie e valorizzazione del patrimonio immobiliare). Importante la programmazione inerente all'andamento delle variabili di finanza pubblica che delineeranno la manovra finanziaria 2021-23).



La proposta di deliberazione consiliare venne affrontata dal CAL nell'assemblea del 21 dicembre 2020 conclusasi con il parere favorevole

osservando che: "per raggiungere gli obiettivi posti a base dell'azione del DEFR e in modo particolare in questa fase di profonda trasformazione sistemica, c'è bisogno sia di una Amministrazione regionale moderna sia di un sistema di Enti territoriali (Comuni, Roma capitale, la Città metropolitana di Roma capitale e Province) all'altezza della sfida contemporanea, sia della necessità di completare la ricollocazione delle competenze tra i vari enti rendendo sempre più protagonisti i Comuni anche attraverso una valorizzazione degli Enti di Area vasta e delle Unioni dei Comuni a partire da quelle dei Comuni montani. Inoltre, che è necessario superare l'attuale visione di costruzione delle collaborazioni tra Enti superando dall'attuale visione che obbliga solo una parte dei Comuni della Regione in quanto basata solo sulla dimensione demografica (Comuni con meno di 5000 abitanti) e finalizzata alla spending review ma sempre più orientata all'individuazione di bacini ottimali e il protagonismo degli Enti d'Area vasta a supporto dei Comuni in special modo nelle fasi di programmazione e progettazione degli interventi a partire di quelli a carattere strutturale. Ancora, l'assemblea ha osservato che è altresì necessario approdare ad una nuova visione che abbia come orizzonte lo sviluppo economico dei territori e la tenuta sociale delle comunità e privilegi la logica dei bacini funzionali e valorizzi la capacità di auto organizzazione di tutti i

Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica, e renda centrali del nuovo disegno territoriale la Città metropolitana e le Province.



Ulteriore osservazione ha segnalato la necessità che il Consiglio regionale proceda all'adeguamento della normativa regionale riorganizzando in modo unitario il sistema dei ruoli e delle competenze, attraverso la riscrittura della L.R. 14 del 1999 esaltandone lo spirito di governance multilivello delle materie, aggiornando le leggi di intervento settoriale al fine di fornire una cornice programmatica alle azioni attuate dagli enti territoriali per la competitività del sistema Lazio.

Infine, è stato osservato che è necessario prevedere che gli interventi a supporto degli enti locali sia in parte corrente sia in parte capitale, nel campo delle politiche di welfare, di promozione competitivo dei sistemi territoriali, di supporto dei sistemi imprenditoriali, per la realizzazione delle reti materiali e immateriali e per il rafforzamento del sistema infrastrutturale regionale, con particolare attenzione alle aree interne e a quelle marginali, siano basate su una programmazione di quadro e non sulla emanazione di procedure concorsuali conseguenti all'emanazione di bandi pubblici a cui far partecipare individualmente i singoli enti locali".

Nella stessa seduta del 21 dicembre 2020, l'assemblea del CAL affrontò le leggi finanziarie più importanti che il Consiglio regionale licenzia ogni anno. Si trattava della **proposta di legge n. 262 del 10 dicembre 2020** (Legge di Stabilità Regionale 2021) e la **proposta di legge n. 263 del 10 dicembre 2020** (Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2021-2023).




Per entrambe il CAL espresse parere favorevole con alcune osservazioni così sintetizzate: "(...) riguardo alle disposizioni concernenti l'introduzione di agevolazioni tributarie, la razionalizzazione del patrimonio regionale e misure di consolidamento finanziario in materia sanitaria, nonché la razionalizzazione del patrimonio regionale derivante da enti pubblici disciolti, sia necessario che prima dell'adozione della deliberazione della Giunta sia acquisito il parere del CAL.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di funzionalità amministrativa e gestione contabile, è stato richiesto al Consiglio regionale di prevedere maggiori risorse per il rifinanziamento, in particolare, di alcune leggi regionali e il rifinanziamento degli interventi a favore dei comuni per la viabilità rurale di cui alla legge regionale n. 52 del 17 settembre 1974"Interventi per la viabilità rurale e lo sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale".

Pdc n. 59 del 15 febbraio 2021

Il PTPR allora in vigore fu bocciato dalla Corte costituzionale. Il Consiglio regionale venne chiamato a ratificare l'atto di co-pianificazione tra Ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac) e Regione Lazio. Tre i punti salienti dell'intesa raggiunta: il Ptpr avrebbe avuto valore vincolante soltanto in quelle parti del territorio dove vigono i vincoli; l'approvazione avrebbe determinato la scomparsa di tutti gli strumenti paesistici esistenti; sarebbe stata acquisita la nuova cartografia del 2014. Dalla Giunta regionale venne ribadito che occorreva fare presto in quanto con la decadenza del piano erano scattate le clausole di salvaguardia che bloccavano la grande maggioranza delle attività edilizie. Il testo venne rinviato all'aula ma si tennero ugualmente altre audizioni al fine di avere un quadro più chiaro possibile.

L'assemblea del CAL riunita per esprimere il parere alla pdc rilevò che il PPTR chiariva la valenza prescrittiva per ciò che era già vincolato, il resto erano indicazioni di orientamento, quindi non c'erano nuovi vincoli. Secondo il CAL, il Piano dava forma organica al sistema normativo, per la gestione ambientale ed



altro occorreva fare riferimento esclusivamente al Piano stesso. Inoltre, l'assemblea rilevò che la cartografia aggiornata al 2014 era più puntuale e aderente alla situazione attuale. In pratica, la pdc attuava la semplificazione, dal momento che diventavano operative le sub-deleghe ai Comuni. Il parere fu favorevole.

La proposta di legge regionale n. 294 del 19 maggio 2021, esaminata dal CAL nel luglio 2021, recava disposizioni normative relative a specifiche materie di carattere finanziario, è il cosiddetto 'collegato' al Bilancio.

Nel testo si prevedevano oneri finanziari per un totale di quasi 40 milioni di euro nel triennio 2021-2023 di cui: 125 mila euro per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Vittorio Occorsio"; 15 milioni di euro per la costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata"; 600 mila euro per progetti-pilota in ambito di smart cities, in favore degli enti locali; accantonamento



di 450 mila euro a sostegno delle attività congressuali; 1,5 milioni di euro per promuovere e incentivare l'esercizio in forma associata e societaria delle attività

professionali; 5 milioni di euro per il "Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto"; 300 mila euro (per il 2021) per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene. Il parere del CAL fu favorevole.

Deliberazione del CAL del 26 luglio 2021

"Modifica della disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)".

La legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche, (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), all'articolo 3, comma 6, statuisce che le

modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL. Quest'ultimo, infatti, approvò con



una propria deliberazione - senza osservazioni - il testo presentato dal Consiglio regionale.

La suddetta legge è stata modificata appunto con la L.R. 5/2019, proprio in base alle modifiche stabilite da tale provvedimento, in quanto era necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni del CAL (ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche).

Tra le principali novità, l'introduzione delle nuove classi demografiche (tre): sotto i 5mila abitanti, fra 5mila e 15mila e sopra i 15mila, nonché la parità di genere che esce rafforzata dalla nuova norma, tanto è vero che le liste elettorali non potranno contenere più di due terzi di candidati dello stesso sesso. Ultimo ma non meno importante, è stato stabilito che gli atti del CAL saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale ampliando la trasparenza e il pluralismo dell'informazione.

La Proposta di
legge n. 232 del 6
agosto 2020
intende riconoscere
e valorizzare il ruolo
della persona
anziana che non



deve essere considerata un peso, ma una risorsa per la comunità sociale. Si punta a fare in modo che attraverso l'invecchiamento attivo la Regione Lazio promuova la partecipazione della persona anziana alla vita sociale, civile, economica e culturale, con l'obiettivo di mantenere a lungo la sua indipendenza e autonomia, evitando il rischio di dipendere dagli altri. Prevista l'adozione di un Piano triennale per l'invecchiamento attivo che sviluppa e integra il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'art 46 della L.R. 11/2016.

Nel piano sono definiti gli indirizzi e le strategie per l'invecchiamento attivo e sono individuate le modalità di presentazione di progetti (anche sperimentali e innovativi) da parte dei soggetti attuatori, nonché le risorse per la loro attuazione. Previsti anche interventi per la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità anche con la firma di protocolli con Università e Musei per mettere in pratica le esperienze e le competenze acquisite dall'anziano nell'arco della vita lavorativa. Sarà favorita anche la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso il volontariato e l'associazionismo. Prevista altresì la concessione di terreni comunali per praticare giardinaggio, orticoltura o semplice cura dell'ambiente, nonché attività di formazione per ridurre il digital divide.




Lo **S.D. n. 184 del 23 agosto 2021** modificava il comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento regionale sull'amministrazione condivisa dei beni comuni. Dopo e parole "di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da esse controllate", sono inserite le

seguenti "nonché appartenenti al demanio statale in gestione alla Regione ai sensi della normativa statale e regionale vigente".

Il CAL approvò senza osservazioni.

In merito alla proposta di parere ex art. 6 della **L.R. n. 22 del 23 dicembre 2020**, in ordine alla proposta di linee guida concernenti: "Linee guida per l'adozione di regolamenti di disciplina della street art da parte dei comuni ai sensi dell'art. dell'articolo 6 comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art)", udito il relatore Bruno Manzi, l'Udp approvò il parere.



Con la **Pdc n. 74 del 9 dicembre 2021** la Regione ha determinato il Def (Documento di Economia e Finanza regionale 2022 – anni 2022–2024) articolandolo in due sezioni. In una sono stati affrontati gli scenari e i contesti economico-finanziari che influenzano le scelte programmatiche e l'azione delle politiche pubbliche nazionali e regionali. In essa si sono analizzate le politiche socioeconomiche attuate individuando le modalità di rafforzamento dello sviluppo sostenibile e di riduzione delle diseguaglianze.



Contemplati anche gli scenari programmatici di crescita dell'attività economica, della domanda interna e dell'occupazione nel breve-medio termine. Nell'altra, si sono affrontate le politiche di bilancio che hanno caratterizzato l'azione della Regione, in particolare nell'ambito sanitario con riferimento al

difficile periodo della pandemia.

Infine, sono stati affrontati anche gli scenari tendenziali e programmatici dell'andamento delle principali variabili di finanza pubblica, delineando gli elementi principali della manovra finanziaria per il triennio 2022-2024. Il Def ha previsto riduzioni fiscali per circa 130 milioni di euro. Il Cal approvò la pdc con la seguente considerazione: "è necessario prevedere una concertazione con gli Enti

Locali nella fase di definizione della programmazione comunitaria 2021-2017 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (DEFR)".

Le previsioni delle entrate e delle spese complessive per l'esercizio finanziario 2022-24 che individua le risorse disponibili del bilancio regionale, al netto delle risorse vincolate, di quelle destinate al finanziamento del settore sanitario ed alle partite tecniche e le previsioni di spesa riferite a ciascuna struttura regionale, sono state quantificate con la **proposta di legge n. 320 del 9 dicembre 2021** (Legge di Stabilità regionale 2022).

Il documento ha specificato anche i principali interventi – attraverso strutture regionali e assessorati – della Regione, per il suddetto periodo e



vengono quantificati i fondi di riserva e speciali, nonché le autorizzazioni il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti.

Il CAL ha approvato a maggioranza il parere alla proposta di legge con la seguente considerazione: "in riferimento alla politica fiscale verso famiglie e imprese, occorre definire quanto prima la ripartizione del "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" per l'anno 2022".

Con la **proposta di legge n. 321 del 9 dicembre 2021**, invece, si approvava il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Lazio, un documento nel quale è stato riportato il quadro strategico e finanziario di programmazione economica. All'interno vi sono le schede sintetiche suddivise per strutture regionali ed assessorati nelle quali, distintamente per la parte corrente e per la

parte in conto capitale, sono rappresentati i principali interventi che la Regione ha inteso sostenere nel prossimo triennio 2022-2024.



Con il bilancio sono stati quantificati gli importi dei fondi di riserva e speciali, si è autorizzato il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui altre forme di 0 indebitamento finalizzati а investimenti nel limite

massimo di 460 milioni di euro per l'anno 2021, 260 mln per il 2022 e 260 mln per il 2023 – e sono stati approvati i bilanci degli enti regionali allegati al provvedimento.

La proposta di legge è stata approvata dal CAL all'unanimità.

2022

La Proposta di legge n. 274 del 1° febbraio 2022 ha adeguato la L.R. 13/2007 - ovvero la "Organizzazione del sistema turistico laziale", che pur essendo stata approvata poco più di tredici anni prima necessitava di interventi urgenti di aggiornamento e semplificazione - alle nuove esigenze e alla costante evoluzione del settore turistico degli ultimi anni e anche ai mutamenti dell'assetto istituzionale degli enti operanti sul territorio e della struttura organizzativa regionale.



La nuova proposta di legge posta all'attenzione del CAL razionalizzava e aggiornava le funzioni degli enti territoriali coinvolti adeguando la governance regionale della L.R. 13/2007 con quanto previsto dalla L.R. 17/2015 (Legge di Stabilità regionale 2016) in attuazione della L. 56/2014 (Legge Delrio). Altre modifiche riguardavano le disposizioni di fatto superate per vari motivi e da esigenze generalizzate di semplificazione amministrativa, oltre che di adeguamento all'evoluzione del settore turistico.

Pareri su richiesta poteri sostitutivi

2021

A luglio 2021 la Regione iniziò l'iter per l'attivazione dei poteri sostitutivi e possibile commissariamento nei confronti di Roma Capitale e della Provincia di Latina per la mancata realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti per risolvere la crisi in atto. La scadenza era fissata al 27 luglio. Fino a quel momento la Regione aveva stanziato circa 80 milioni di euro a favore degli enti locali per realizzare siti di stoccaggio.



L'applicazione dei poteri sostitutivi venne avanzata anche per il Comune di Ardea (RM) per la mancata verifica di presunti abusi edilizi presso due abitazioni confinanti in via Foglia

n. 15/ Via Po n. 38, per il Comune di Agosta (RM) per l'esecuzione della Sentenza n.1754/2020 del Consiglio di Stato, e per il Comune di Marino per le attività repressive conseguenti all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale n 45 del 05.05.2015.







Riguardo a Roma Capitale, si registrava una situazione di fragilità nel sistema di trattamento dei rifiuti in diversi quadranti della Regione. A quest'ultima spetta la programmazione e l'autorizzazione degli impianti mentre agli Enti Locali la gestione del ciclo dei rifiuti. Il Lazio, se si esclude Roma, sarebbe al 61 per cento di raccolta differenziata, sopra la media nazionale.



La Capitale, al contrario era ferma al 43,8 per cento, addirittura in calo nell'ultimo anno.

Nel 2016 era al 42 per cento.

Ama lavora

soltanto il 12 per cento dei rifiuti, nel 2018 per il 35 per cento. La Regione ha sempre sostenuto l'esigenza dell'autonomia, dell'autosufficienza e della prossimità, per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ciascun ambito territoriale. L'inerzia dell'amministrazione romana che non ha realizzato gli impianti necessari ha portato alla saturazione delle discariche in tutto il Lazio, infatti, il Comune di Roma continua a smaltire all'infinito fuori dai propri confini.

Il parere sull'applicazione dei poteri sostitutivi riguardante la Provincia di Latina è stato approvato con 13 voti favorevoli e 3 contrari.



Il parere sull'applicazione dei poteri sostitutivi riguardante Roma Capitale è stato approvato con 14 voti favorevoli e 3 contrari.

In merito all'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Ardea (RM) e Agosta (RM), il CAL richiese ad ambedue le amministrazioni delle controdeduzioni delle quali, però, il CAL non ricevette risposta. Per questi motivi, l'Ufficio di Presidenza stabilì di scrivere una nota alla Direzione Politiche abitative della Regione Lazio con la quale ha comunicato che i Comuni interessati non hanno inviato alcuna risposta.

Per quanto riguarda invece l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Marino (RM), l'Udp stabilì di trasmettere alla Direzione Politiche abitative della Regione Lazio le controdeduzioni che il Comune aveva inviato al CAL.

Audizioni

2020

La proposta di legge n. 96 del 15 gennaio 2019 ha modificato la legge istitutiva del CAL (1/2007) semplificandone i meccanismi di funzionamento. La norma ha recepito anche la parità di genere e introdotto nuove regole per i componenti l'assemblea (decadenza, sostituzioni e cessazione carica). Sono stati rivisti gettoni di presenza e rimborsi spese, nonché le attività di concertazione con la giunta regionale. Nelle intenzioni dei proponenti, la proposta di legge n. 96 intendeva semplificare i meccanismi di funzionamento del CAI per una maggiore efficacia dei pareri resi.

Pur condividendo l'esigenza di intervenire sulla legge regionale 1/2007 per migliorare il funzionamento del CAL e pur condividendo la maggior parte delle modifiche contenute nella proposta di legge n. 96, i rappresentanti del CAL intervenuti in



Commissione hanno tuttavia chiesto di integrare il testo su due aspetti: la concertazione degli enti locali con la Giunta regionale e le procedure per l'elaborazione dei pareri da parte del CAL. "Il tema è la gestione amministrativa delle funzioni - fu osservato - riscrivete la norma che stava alla base della Conferenza Regioni-Autonomie locali laddove c'era scritto quali erano i luoghi di confronto tra la Giunta, non il Consiglio, e il sistema delle autonomie locali. Non è pensabile che si possano stabilire i criteri con cui si concedono i contributi o che si modifichino alcune strutture che riguardano gli enti locali, senza averlo concertato con gli stessi". A queste osservazioni, i rappresentanti del CAL hanno criticato la modifica che identifica la delegazione trattante del CAL con il suo Ufficio di presidenza. Su questo punto è stato spiegato che è sbagliato eliminare le associazioni di categoria dalla delegazione trattante. Sulla seconda questione, la formazione dei pareri del CAL, è stato auspicato che in futuro i testi sui quali il CAL è chiamato a esprimersi siano quelli definitivi e non quelli proposti all'esame delle

commissioni, che quasi sempre cambiano nel corso dell'iter legislativo. Inoltre, è stata avanzata la richiesta di inserire un rappresentante permanente dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia all'interno del CAL del Lazio.

Delegazione di concertazione con la Giunta regionale

2022



Importante tema affrontato nella riunione svoltasi il 24 giugno 2022 in sede di Delegazione di concertazione con la Giunta regionale.

L'ordine del giorno da discutere era la

Proposta di DGR e relativo allegato, avente ad oggetto: "L.R. n.17/2016, art.3 comma 126.1. Individuazione degli Ambiti Territoriali ottimali (ATO) per la costituzione delle unioni dei comuni montani e della unione dei comuni di arcipelago delle Isole Ponziane".

Al confronto con il Presidente del Cal Sandro Runieri e la vicepresidente Luisa Piacentini era presente l'Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado.

La riunione è stata introdotta dall'Assessora Valentina Corrado che ha spiegato le ragioni di tale convocazione relative all'estinzione delle attuali ventidue comunità montane e comunità arcipelago Isole Ponziane e la trasformazione in unioni di comuni montani così come previsto dall'art.3 della L.R. 17/2016 e ss.mm.

L'assessora ha illustrato l'iter del processo iniziato con la nomina dei commissari liquidatori e l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, che sarebbe proseguito con l'adozione del decreto del presidente della Regione dei provvedimenti di estinzione delle Comunità montane per terminare con l'approvazione da parte dei comuni interessati dell'atto costitutivo e dello Statuto delle Unioni, tenendo conto degli ambiti territoriali ottimali.

L'Assessora ha sottolineato che in questo processo sono stati coinvolti tutti i comuni interessati al fine di confrontarsi e sottoporre loro, in prima fase, i disegni degli Ambiti con lo scopo di fare emergere e superare eventuali criticità.

Oltre a questo processo, l'assessora ha spiegato che in via parallela, sarebbe ripreso a breve l'iter della relativa legge regionale, che è già incardinata presso la competente commissione consiliare, la quale prevede l'attribuzione delle funzioni e delle risorse alle Unioni dei comuni.



L'Assessora evidenziò così i criteri dei nuovi Ambiti:

- a) definizione di ambiti che comprendano almeno tre comuni
- b) rispetto del limite minimo demografico di cinquemila abitanti, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo i dati dell'Istat
- c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 20.000 ettari
- d) appartenenza di tutti i comuni dell'ambito alla città metropolitana di Roma capitale o alla medesima provincia
- e) coerenza con i distretti sanitari regionali

f) contiguità territoriale

Inoltre, sottolinea quali siano i criteri inderogabili dettati dalla Legge Regionale che

sono:

• appartenenza di tutti i comuni dell'ambito alla città metropolitana di Roma

capitale o alla medesima provincia;

• contiguità territoriale.

L'Assessora ha concluso il suo intervento richiamando l'importanza di tale

atto che ha l'obiettivo di promuovere le articolazioni territoriali al fine di esercitare

al meglio tutte le funzioni che porteranno ad una sempre più efficace promozione

e sviluppo del territorio.

Detto questo, si è passati all'illustrazione delle modifiche intervenute

rispetto alle attuali suddivisioni territoriali di tutte le province del Lazio e della

Città Metropolitana Roma Capitale.

• Provincia di Viterbo: 2 ambiti ottimali

Le due attuali zone montane in Provincia di Viterbo, la I «Alta Tuscia Laziale» e la

II «Monti Cimini», sono trasformate nei coincidenti ambiti territoriali ottimali

Viterbo 1 e Viterbo 2, senza cambiamenti nella composizione.

Provincia di Rieti: 5 ambiti ottimali

Situazione attuale: 6 zone montane in provincia di Rieti, si propone

l'individuazione di 5 ATO a fronte delle 6 zone montane attualmente esistenti. Si

propongono inoltre alcune modifiche specifiche al territorio della zona montana 5

«Montepiano Reatino» al fine di garantire la contiguità territoriale di tutti i comuni

interessati.

Individuazione di 5 ambiti ottimali

- L'ATO Rieti 1 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 4 più il

comune di Monte San Giovanni in Sabina

- L'ATO Rieti 2 coinvolge i comuni dell'attuale comunità montana 5, fatta eccezione

per:

- Monte San Giovanni in Sabina, spostato all'ATO Rieti 1
- Montenero Sabino, spostato all'ATO Rieti 5
- Leonessa e Cittaducale, entrambi i comuni spostati all'ATO Rieti 3
- L'ATO Rieti 3 coinvolge i comuni dell'attuale comunità montana 6 più i comuni di:
- Leonessa e Cittaducale, attualmente parte della comunità montana 5
- L'ATO Rieti 4 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 7
- L'ATO Rieti 5 coinvolge i comuni delle attuali comunità montane 8, 20 + il comune di Montenero Sabino, attualmente appartenente alla comunità montana 5, ma senza contiguità territoriale con i relativi comuni che andranno a formare l'ATO Rieti 2 (Montenero Sabino ha già manifestato interesse all'aggregazione con i comuni della comunità montana 20 con i quali si trova già in una Unione di Comuni).

• Roma Città Metropolitana: 5 ambiti ottimali

Nella Città Metropolitana di Roma si mantengono 5 ATO, coincidenti con le attuali zone montane.

Individuazione di 5 ambiti ottimali:

- ATO Roma 1 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 3 «Monti della Tolfa»
- ATO Roma 2 coincide con il territorio della attuale comunità montana 9 «Monti Sabini, Tiburtini, Prenestini, Cornicolani».
- ATO Roma 3 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 10
 «dell'Aniene»
- ATO Roma 4 è coincidente con il territorio dell'attuale comunità montana 11 «Castelli Romani e Prenestini»
- ATO Roma 5 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 18 «Monti Lepini – area romana»

• Provincia di Frosinone: 5 ambiti ottimali

In provincia di Frosinone, si propone l'individuazione di 5 ATO a fronte delle 6 zone montane attualmente esistenti. In particolare, si propone l'aggregazione delle zone montane 19 e 16 in un unico ATO. Le restanti zone rimangono invariate.

Proposta di trasformazione in 5 ambiti ottimali

- L'ATO Frosinone 1 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 12
- L'ATO Frosinone 2 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 14
- L'ATO Frosinone 3 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 15
- L'ATO Frosinone 4 coincide con il territorio delle comunità montane 16 e 19
- L'ATO Frosinone 5 coincide con il territorio dell'attuale comunità montana 21

Provincia di Latina: 3 ambiti ottimali

In provincia di Latina, si propone l'aggregazione dei territori delle due attuali comunità montane 17 «Monti Aurunci» e 22 «Aurunci e Ausoni», con la fuoriuscita del comune di Terracina dal relativo ATO. Ne consegue che, dalle attuali 3 comunità montane + 1 comunità arcipelago, si passa a 2 comunità montane + 1 comunità arcipelago.

Si è sottolineato che il comune di Terracina ha manifestato la volontà di uscire dalle comunità montane, anche per la sua natura di comune "parzialmente montano".

È intervenuta la Vicepresidente del CAL Luisa Piacentini che ha sottolineato l'importanza di concludere il percorso previsto dalla legge regionale di riferimento per favorire lo sviluppo delle nuove realtà territoriali; sviluppo e chiarezza delle procedure che tanti sindaci da tempo attendono. Sottolineata altresì l'importanza di concludere al più presto l'iter della legge regionale di riferimento, così come è stato evidenziato nell'intervento dell'assessora.

Anche il Presidente del CAL Sandro Runieri ha preso la parola ringraziando in primis l'assessora e gli uffici competenti per il grande lavoro svolto e ha plaudito il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati nel percorso intrapreso,

percorso svolto con celerità e capacità di ascolto. Ciò ha permesso di evitare criticità nell'individuazione degli ATO.

Infine, il Presidente ha auspicato che i successivi step del percorso intrapreso vengano svolti con la stessa celerità e capacità di ascolto, fornendo i necessari strumenti e risorse per poter svolgere le loro importanti funzioni.

La Delegazione ha chiuso i lavori con l'Assessora Corrado che ha confermato l'inizio dei lavori inerenti alle successive fasi sarebbe avvenuto nella settimana a seguire.

Tavoli Tecnici

2019

Tavolo tecnico del CAL: "Problematiche inerenti al trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo"

La seduta del Tavolo tecnico del CAL si concentrò sul confronto tra il sistema delle autonomie, i Comuni della Provincia di Viterbo e la Regione Lazio, connesso all'attuazione della legge idrica sul tema dell'Ambito di Viterbo e con l'attuale situazione che ha visto la Regione Lazio attivare le procedure di commissariamento per alcune amministrazioni comunali.



Già nel 2015 la Regione avviò le procedure per il trasferimento delle infrastrutture idriche di proprietà comunale al gestore del servizio idrico integrato Talete, quattro anni e mezzo fa

(metà 2014) si diffidarono i Comuni non ancora adempienti al trasferimento, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi (disposizione del 153 e 172 quarto comma del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152).

Quella diffida e messa in mora ha attivato la lunga serie di ricorsi e poi di pronunciamenti: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che respinse, con la sentenza del 18 maggio 2016, le istanze dei ricorrenti. Su questa sentenza il Consiglio di Stato si è pronunciato il 14 giugno 2017, in sede di un'ulteriore impugnativa si è pronunciato definitivamente in appello confermando la sentenza del TAR. Un analogo ricorso venne respinto e il Consiglio di Stato confermò la linea giurisprudenziale di cui sopra con un'ulteriore sentenza, la 2320 del 2017.

In quel momento (2019) vi era una bassa partecipazione da parte dei Comuni, cosa che creava qualche difficoltà di confronto con la Regione Lazio, al di là di ciò che è lo stato di procedura dell'attività giudiziaria e amministrativa. Al tempo stesso, un giudizio dinanzi al TAR aveva avuto un suo primo esito.



Il 20 giugno 2019, la Regione ha deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi per 17 Comuni su 29 ed ha emanato una delibera di esercizio dei poteri sostitutivi che riguardava altri 4 Comuni. Perciò il commissariamento interessava 17 Comuni più 4, ovvero 21 su 29. L'azione sarebbe proseguita non solo su Viterbo ma su tutti i Comuni che a giudizio della Regione, del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato, erano inadempienti. L'interruzione dell'iter era dovuta all'accettazione della condizione sospensiva rispetto al ricorso che era stato prodotto. In quel momento si attendeva l'esito dell'ultima eccezione rispetto all'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissariamento. In pratica, l'amministrazione regionale ha ritenuto di procedere, dopo aver acquisito il parere del CAL, per il definitivo esercizio dei poteri sostitutivi.



Da parte sua, il Consiglio delle Autonomie Locali, nel momento in cui ha ricevuto la richiesta di commissariamento da parte della Regione, si è posto il problema di come mettere in comunicazione, al di là di quanto già fatto in sede

istituzionale amministrativa, le parti in causa. Il CAL si è perciò fatto parte attiva

per un incontro di maggiore approfondimento e di riflessione congiunta su questa
tematica.

Corte dei Conti

Molte sono state le richieste di parere alla Corte dei conti presentate dagli Enti locali tramite il CAL ai sensi dell'art. 7, c. 8 della L. 131 del 5 giugno 2003. Tale norma, infatti, riconosce alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni il potere di formulare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti quesiti in materia di contabilità pubblica, di norma proprio tramite il Consiglio delle autonomie locali.

Si tratta di una materia complessa che impegna gran parte delle attività del Cal, un lavoro di "filtro" molto importante che rende un servizio utile sia agli Enti richiedenti sia alla stessa Corte.

Di seguito le richieste di parere discusse durante il periodo in esame con l'indicazione delle relative deliberazioni.



2019

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Bracciano (RM) – Deliberazione n. 91/2019 della Corte dei Conti;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti presentata dal comune di Campagnano Romano (RM) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Cisterna di Latina (LT) - Corte dei conti non si è ancora espressa;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Cittareale (RI)- Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Configni (RI)- Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Formia (LT) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Mazzano Romano (RM) - Risposta da parte del Cal con riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti su casi analoghi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Monte Porzio Catone (RM) -Deliberazione della Corte dei Conti n. 101/2019;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dalla Provincia di Latina (LT) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 108 /2019;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Montefiascone (VT) - Risposta da parte del Cal con riferimento a deliberazioni della Corte dei Conti su casi analoghi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Pomezia (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 93/2019;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dalla Provincia di Latina (LT) - Risposta da parte del Cal con riferimento a deliberazioni della Corte dei Conti su casi analoghi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Rocca di Papa (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 100/2019;

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Selci (RI) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 83/2019;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Velletri (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2019.

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Amatrice (RM) – Corte dei Conti non si è ancora espressa;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Anticoli Corrado (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 60/2020;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Bracciano (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 55/2020;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Campagnano di Roma (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 116/2020;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Frosinone (FR) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Guidonia Montecelio (RM) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Latina (LT) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 73 /2020;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Manziana (RM) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Montefiascone (VT) - Risposta da parte del Cal con riferimento a deliberazioni della Corte dei Conti su casi analoghi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Monteporzio Catone (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/2021;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dalla Provincia di Rieti (RI) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Piedimonte San Germano (FR) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 70/2020;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dalla Provincia di Rieti (RI); - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dalla provincia di Latina (LT) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisito oggettivo;

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Ardea (RM) – Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisito soggettivo e oggettivo;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Torrice (FR) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 112/2021;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Città Metropolitana di Roma (RM) -Deliberazione della Corte dei Conti n. 14/2021;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Corchiano (VT)- Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Fonte Nuova (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 48/2021;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Guidonia (RM) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 88/2021;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Morolo (FR) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Segni (RM)- Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Sperlonga (LT) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 111/2021;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Villa Santa Lucia (FR) - Risposta da parte del Cal con riferimento a deliberazioni della Corte dei Conti su casi analoghi.

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Poggio Mirteto (RI) – Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Viterbo (VT) - Deliberazione della Corte dei Conti n.76/2022;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Città Metropolitana di Roma (RM) -Deliberazione della Corte dei Conti n. 44/2022;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Poggio Nativo (RI)- Richiesta inoltrata alla Corte dei Conti;

- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Falvaterra (FR) - Richiesta non inoltrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di San Cesareo (RM) - Richiesta inoltrata alla Corte dei Conti;
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti presentata dal comune di Esperia (FR) - Deliberazione della Corte dei Conti n. 99/2022.
- Richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per ilLazio della Corte dei conti presentata da Unione dei Comuni Alta Sabina – Richiesta non inotrata alla Corte dei Conti per mancanza di requisiti oggettivi.

Roma - Gennaio 2023

